

STATUTO

Approvato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 16 marzo 2000; coordinato con le modifiche approvate dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 10 luglio 2000 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimenti del 14 luglio 2005, del 5 dicembre 2005, del 20 marzo 2006, del 9 maggio 2007, del 22 ottobre 2012, del 23 dicembre 2014 e del 18 marzo 2016

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Preambolo

La Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde rappresenta la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, istituita a Milano per iniziativa della Commissione Centrale di Beneficenza in base alle norme contenute nell'“Avviso” pubblicato il 12 giugno 1823.

La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale delle comunità lombarde, conformando la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà.

La Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, nel rispetto della normativa vigente, persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità e all'operosità delle comunità lombarde e delle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nella banca, e di sostenere, con i proventi che da esso derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, denominata anche Fondazione Cariplo e di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Milano.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, in conformità alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e successive modifiche, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, dal presente Statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, nonché dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3 – Finalità e settori d'intervento

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
2. La Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

modifiche, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

2-bis. La Commissione Centrale di Beneficenza sceglie nell'ambito dei settori ammessi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, i settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente.

3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità delle province della Lombardia, di Novara e del Verbano Cusio Ossola, nonché in ogni altra parte del territorio e della Comunità nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 4 - Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative.
- 1.bis La Fondazione sostiene progetti e iniziative anche mediante gli investimenti del proprio patrimonio di cui al successivo articolo 8, comma 4.
2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.
3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti.
4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al terzo comma.
- 4.bis L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma, delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.
6. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme delle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 4-bis - Partecipazioni

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3-bis, del medesimo decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto.

2. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste che comprendano uno o più candidati i quali, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 5 - Programmazione delle attività

1. Gli indirizzi strategici, le linee e le priorità di azione sono definiti dalla Commissione Centrale di Beneficenza in un documento programmatico previsionale pluriennale al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, nonché nel documento di pianificazione triennale degli strumenti operativi e nei suoi aggiornamenti annuali.
2. Gli obiettivi specifici da perseguire, le modalità e gli strumenti di intervento e i criteri delle erogazioni sono definiti nel documento di programmazione annuale, approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre di ogni anno su proposta del Consiglio di amministrazione e trasmesso all'Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione. Il documento di programmazione annuale viene predisposto tenendo conto del documento programmatico previsionale pluriennale e del documento di pianificazione triennale degli strumenti operativi, comprende il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti assicurando il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione, la Fondazione promuove annualmente, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con regolamento, un incontro con gli Enti locali territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, che perseguano le finalità di cui all'articolo 3. Ai medesimi fini, la Fondazione può organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite in tale regolamento, altri incontri con gli stessi soggetti su tematiche specifiche.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
- 1.bis La Fondazione promuove altresì lo sviluppo della cultura della donazione e la raccolta di risorse destinate all'incremento del patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali.
2. Le attività istituzionali sono disciplinate, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

3. Sulla base del documento di programmazione annuale, il Consiglio di amministrazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 7 - Trasparenza delle attività

1. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate la Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
2. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte.

Articolo 8 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
 - a. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - b. riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dalla Commissione Centrale di Beneficenza per stabilizzare le erogazioni conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di vigilanza;
 - c. eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.
3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
- 3.bis Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono eccedere il 10% del patrimonio e devono essere realizzati in maniera tale da non pregiudicarne il valore nel tempo e da consentire di trarre dal patrimonio una redditività adeguata.



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- 4.bis La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
8. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

Articolo 9 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:
 - a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
 - b. gli eventuali avanzi di gestione;
 - b.bis gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni di cui all'Atto di Indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, effettuati in coerenza con il regolamento sugli impieghi del patrimonio;
 - c. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d. i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
 - e. ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori rilevanti.
3. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Capo I – Organi

Articolo 10 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - la Commissione Centrale di Beneficenza; - il Presidente della Fondazione;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Direttore Generale.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà.
3. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurarne una composizione che permetta la più efficace azione nei settori e negli ambiti territoriali previsti dallo statuto.
4. Le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali è assicurata la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
5. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire e presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre alla Commissione Centrale di Beneficenza. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Capo II - Commissione Centrale di Beneficenza

Articolo 11 – Composizione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza è l'organo di indirizzo della Fondazione.
- 1.bis Le modalità di designazione e di nomina dei componenti la Commissione sono ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità, secondo quanto disciplinato dal presente Statuto.
2. La Commissione è composta, secondo le disposizioni seguenti, in numero eguale da Commissari che, in parte:
 - a. sono espressione delle comunità e del territorio di prevalente riferimento della Fondazione;
 - b. sono personalità che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
3. I Commissari di cui alla lettera a) del precedente comma sono nominati dalla Commissione uscente che li sceglie:
 - a. uno all'interno di una terna proposta da ciascuna delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza e Varese;
 - a.bis uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Lecco e dalla Provincia di Sondrio;
 - a.ter uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Cremona e dalla Provincia di Mantova;
 - a.quater uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Lodi e dalla Provincia di Pavia;
 - a.quinques uno all'interno di una terna proposta, alternativamente, dalla Provincia di Novara e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - ...¹
 - c. due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Regione Lombardia;
 - d. tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Città Metropolitana di Milano.²
 - ...³

¹ La lettera b) è stata soppressa con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 4 novembre 2014, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 23 dicembre 2014. La disposizione prevedeva: "*b) due all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Provincia di Milano;*"

² Lettera modificata con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 4 novembre 2014, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 23 dicembre 2014. Il testo previgente prevedeva: "*d) tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dal Comune di Milano;*"

³ La lettera e) è stata soppressa con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 4 novembre 2014, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 23 dicembre 2014. La disposizione prevedeva: "*e) uno all'interno di una terna proposta dai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province lombarde e delle Province di Novara e Verbania.*"

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

4. I Commissari di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sono nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente che li sceglie secondo quanto previsto dai successivi commi.
5. Quattro Commissari sono scelti:
 - a. uno all'interno di una terna proposta dall'Arcivescovo della Diocesi di Milano, Metropolitana della Regione Lombardia;
 - b. uno all'interno di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde;
 - ...⁴
 - e. uno all'interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti, aventi sede in Lombardia, che siano inseriti nella tabella delle istituzioni culturali di cui alla Legge 17 ottobre 1996, n. 534, nonché dai Presidenti di altre istituzioni culturali di eccellenza, aventi sede in Lombardia, eventualmente individuate dalla Commissione Centrale di Beneficenza, in numero non superiore a sei, prima dell'avvio delle procedure di nomina;
 - f. uno all'interno di una terna proposta dai Presidenti delle sezioni regionali lombarde delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute di interesse nazionale dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della vigente normativa e operanti in Lombardia.
6. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una delle terne di cui ai commi 3 e 5.
7. Ulteriori cinque Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente sulla base delle candidature avanzate, mediante presentazione di terne di nominativi in esito alla pubblicazione di apposito bando, dalle organizzazioni senza fine di lucro, operanti nei settori ammessi, che singolarmente o congiuntamente rispondano ai requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 4. Ciascuna organizzazione può presentare una sola terna di nominativi.
8. I rimanenti cinque Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente tra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.⁵
9. I Commissari non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

⁴ Le lettere c) e d) sono state soppresse con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 4 novembre 2014, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 23 dicembre 2014.

⁵ Comma modificato con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 4 novembre 2014, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 23 dicembre 2014. Il testo previgente prevedeva: "8. I rimanenti sette Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente tra personalità che per professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione."

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Articolo 12 - Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 e dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 4.
 2. I componenti della nuova Commissione devono essere in ogni caso nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza della Commissione in carica.
 3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Commissario cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Commissari sostituiti.
 4. Qualora, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 4, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'ente o all'organismo avente titolo di presentarle entro i successivi quindici giorni. In caso di mancata presentazione entro il predetto termine delle proposte o di candidature aventi i requisiti richiesti, alle nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente o organismo surrogato, il Presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'ente territoriale e, negli altri casi, il Presidente della Corte di Appello di Milano. Ove questi ultimi non provvedano entro il predetto termine, alle nomine mancanti provvede la Commissione Centrale di Beneficenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 8.
 5. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Commissario uscente che sia candidato.
- ...⁶
7. Il Presidente fissa la riunione di insediamento della Commissione Centrale di Beneficenza di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza in carica.

Articolo 13 - Durata in carica e sostituzione dei Commissari

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dura in carica per quattro esercizi, compreso quello di insediamento, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 40 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Il mandato dei Commissari nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 14 – Ineleggibilità

1. Non possono far parte della Commissione Centrale di Beneficenza coloro che:

⁶ Comma soppresso con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- a. non siano residenti da almeno tre anni nel territorio della Città Metropolitana di Milano o di una delle province lombarde o di Novara o del Verbano Cusio Ossola, ad eccezione delle persone nominate ai sensi dell'art. 11, commi 5, 7 e 8; i non residenti non potranno in ogni caso rappresentare complessivamente più del 15% dei membri della Commissione previsti dall'articolo 11, comma 2;
 - b. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - f. non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;
 - g. non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.
2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma precedente sono specificati nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 4.
 3. Non possono inoltre fare parte della Commissione:
 - a. i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge e i parenti fino al terzo grado incluso dei medesimi;
 - b. il coniuge e i parenti fino al terzo grado incluso dei membri della Commissione uscente;



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- c. i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- d. i membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- ...⁷
- f. i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Province, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispondenti organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e altri enti associativi o consortili locali, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- g. coloro che abbiano già ricoperto la carica di Commissario per due mandati consecutivi, di durata superiore a due anni o anche di durata inferiore se cessati per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito della sopravvenuta incompatibilità per la nomina in altro organo della Fondazione;
- h. coloro che abbiano ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale e che siano cessati dalla carica da meno di dodici mesi;
- i. coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria e che siano cessati dalla stessa da meno di dodici mesi.

Articolo 15 – Incompatibilità

1. La carica di Commissario è incompatibile con:
 - a. la carica di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;
 - b. la carica di Direttore Generale della Fondazione;
 - c. lo stato di coniuge e di parente, fino al terzo grado incluso, di un componente della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale;
 - d. la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficino stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge e di parente, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
 - e. la carica in organi e lo svolgimento di funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria;
 - f. la carica di amministratore e di componente degli organi di controllo e lo stato di dipendente dell'ente designante o la pendenza di un rapporto di natura parasubordinata con il medesimo;

⁷ Lettera soppressa con deliberazione del 23 febbraio 2016, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- g. la carica di amministratore, sindaco e direttore generale della società bancaria conferitaria;
- g.bis l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

Articolo 16 - Decadenza e sospensione della carica

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara decaduti i Commissari che:
 - a. si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 14;
 - b. incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dalla loro contestazione;
 - c. non siano intervenuti alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara sospesi dalla carica i Commissari quando:
 - a. sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 17 - Competenze

1. La Commissione Centrale di Beneficenza esercita le seguenti funzioni:
 - a. approvare lo Statuto e le relative modifiche;
 - b. approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma, 2, lettera m);
 - b.bis scegliere, nell'ambito dei settori ammessi, i settori rilevanti;
 - c. approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all'articolo 5 e il documento di pianificazione triennale degli strumenti operativi e i relativi aggiornamenti annuali;
 - d. deliberare l'esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l'istituzione di imprese strumentali o, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;
 - e. approvare il documento di programmazione annuale, comprendente il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - f. approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
 - g. definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
 - h. nominare i Commissari e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- i. eleggere il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti;
- j. eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione con un'unica votazione sull'intera lista di candidati;
- k. revocare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 26; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- l. autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, esclusi i casi di dolo e colpa grave;
- m. definire gli indirizzi e le direttive generali nelle società partecipate non esercenti imprese strumentali;
- n. nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dalla contestazione delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
- o. affidare l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
- p. deliberare l'istituzione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le eventuali norme di funzionamento delle medesime;
- q. deliberare, sentito il Collegio sindacale, le indennità dei propri componenti e i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, e dei componenti delle commissioni eventualmente istituite nonché deliberare i compensi dei componenti del Collegio Sindacale;
- r. approvare, su proposta del Presidente, la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione di cui all'articolo 42, e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- s. vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
- t. deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 18 - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l'articolo 21, comma 4.
2. La Commissione Centrale di Beneficenza si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Commissari o il Collegio Sindacale.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri della Commissione e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti.
6. Le riunioni possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
7. Per la valida costituzione delle adunanze della Commissione Centrale di Beneficenza è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Commissari che sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 16.
8. Il Segretario della Commissione Centrale di Beneficenza è il Direttore Generale della Fondazione; i verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, la Commissione Centrale di Beneficenza delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.
10. Le deliberazioni di cui all'articolo 17, lettere e), f), e o) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
11. Le deliberazioni di cui all'articolo 17, lettere a), b), b-bis), c), d), g), h), i), j), k), n) e t) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nelle prime tre votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi sulle delibere di cui all'articolo 17, lettere c), g), h), i), j) e n), la Commissione Centrale di Beneficenza è convocata in altra seduta da tenersi non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate in prima votazione ancora con la maggioranza dei due terzi e, nelle eventuali votazioni successive, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
12. Nel caso di istituzione di Commissioni ai sensi dell'articolo 17, lettera p), l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.
13. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Commissario, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

Articolo 19 – Indennità

1. Ai componenti della Commissione Centrale di Beneficenza spettano, oltre al rimborso spese, un'indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione medesima, sentito il Collegio Sindacale.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Capo III - Presidente della Fondazione

Articolo 20 - Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza della Commissione che lo ha eletto.
2. L'assunzione della carica di Presidente determina la sospensione dalla carica di Commissario per la durata del mandato di Presidente.

...⁸

Articolo 21 – Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di amministrazione. Presiede inoltre la Commissione Centrale di Beneficenza. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore Generale, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche dell'altro Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, salvo quelle di Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza, che sono esercitate dal Commissario più anziano. Il componente o Commissario più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.

⁸ Comma soppresso con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Articolo 22 - Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti, in numero di due, dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i propri componenti entro trenta giorni dall'insediamento.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, i Vice Presidenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione che li ha eletti. L'assunzione della carica di Vice Presidente determina la sospensione dalla carica di Commissario per la durata del mandato di Vice Presidente, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 21, comma 4.
...⁹
4. Ai Vice Presidenti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.
...¹⁰

Capo IV - Consiglio di amministrazione

Articolo 24 - Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dai Vice Presidenti e da altri quattro membri nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 14, escluso quello di cui alla lettera a).
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 40 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione sino a che rimangono in carica come Presidente e Vice Presidenti della Fondazione.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica del Consiglio di amministrazione, il Consiglio subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio sostituito.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 25 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Commissari; la carica di Consigliere di amministrazione è inoltre incompatibile con la titolarità di funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

⁹ Comma soppresso con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

¹⁰ L'articolo 23 è stato soppresso con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- 1.bis. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno di onore a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti territoriali locali.
2. Ove un Commissario sia eletto componente del Consiglio di amministrazione e non si dimetta dalla carica di Commissario, decade da quest'ultima.

Articolo 26 - Revoca

1. Il Consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dalla Commissione Centrale di Beneficenza, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Commissari aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Commissione o quando ricorra una giusta causa.
- 1.bis. La delibera di revoca del Consiglio di amministrazione non può essere adottata se non previo richiamo del medesimo Consiglio al rispetto di norme di legge o dello Statuto o degli indirizzi e degli obiettivi di programmazione.
2. In tal caso, il Presidente ed i Vice Presidenti cessano di diritto anche dalle funzioni di Presidente e Vice Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza.
3. In caso di revoca anticipata, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, entro trenta giorni, all'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.

Articolo 27 - Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all'articolo 16.
2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 28 – Competenze

1. Competono al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
2. Il Consiglio provvede in particolare a:
 - a. verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all'organo;
 - b. dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dalla contestazione della sussistenza delle rispettive cause;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

- c. predisporre e proporre il documento di programmazione annuale, comprendente il bilancio preventivo, e il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - d. adottare disposizioni attuative del documento di programmazione annuale nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni della Commissione Centrale di Beneficenza;
 - e. deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 17, lettera c);
 - f. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dalla Commissione Centrale di Beneficenza e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;
 - g. affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;
 - h. gestire, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell'articolo 17, lettera m), i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - i. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;
 - j. deliberare l'istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le indennità dei loro componenti e le eventuali norme di funzionamento;
 - k. proporre alla Commissione Centrale di Beneficenza il regolamento disciplinante il proprio funzionamento;
 - l. nominare il Direttore Generale e determinare la misura del suo compenso, nonché nominare il Vice Direttore Generale o individuare il dipendente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - m. approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione degli Uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
 - n. deliberare in materia di organizzazione e di personale.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Direttore Generale specifiche attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) e m) del comma precedente.

Articolo 29 - Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 4.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni settimana e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno tre componenti.
7. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è il Direttore Generale della Fondazione.
8. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.
10. Nel caso di istituzione di commissioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera j), l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la relativa delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 30 – Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sentito il Collegio Sindacale.

Capo V - Collegio Sindacale

Articolo 31 - Composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.
3. Il Collegio dura in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 40 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I suoi componenti possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Commissione Centrale di Beneficenza deve essere convocata entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.
6. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Articolo 32 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:
 - a. i membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, nonché il Direttore Generale;
 - b. il coniuge e i parenti entro il terzo grado incluso dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
 - c. coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni bancarie;
 - d. il coniuge e i parenti entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
 - e. i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera d);
 - f. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), e comma 3.
2. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dall'articolo 25, comma 1.

Articolo 33 – Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 32, comma 1, nonché nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 32, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dalla loro contestazione.
2. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), e b), non rilevando comunque quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
3. Il Collegio Sindacale dichiara decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio o della Commissione Centrale di Beneficenza o a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma 3 non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.
5. I Sindaci decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 34 – Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sulla legittimità delle attività e degli atti della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile della Fondazione e sul loro funzionamento.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Articolo 35 - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI - Direttore Generale

Articolo 36 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
2. Al Direttore Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i Consiglieri di amministrazione, escluse quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e f), e comma 3, lettere a), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione, e g).
3. Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3.
4. In particolare, il Direttore Generale:
 - a. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni da essi istituite;
 - b. su indirizzo del Presidente, istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e della Commissione Centrale di Beneficenza e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;
 - c. dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
 - c.bis propone al Presidente il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m), e i provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera n), ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore Generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere confermato.
6. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ove nominato, o dal dipendente individuato dal Consiglio di amministrazione. Il

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

Vice Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e cessa con la nomina di ogni nuovo Direttore Generale.

- 6.bis Il Vice Direttore Generale e il sostituto del Direttore Generale devono essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti per la carica di Direttore Generale e non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse riferibili al Direttore Generale.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Capo VII - Disposizioni comuni

Articolo 37 - Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, la Commissione Centrale di Beneficenza, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell'esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all'autorità di vigilanza.
2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.
3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell'interessato.
4. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Presidente o Vice Presidente della Fondazione sono deliberate dalla Commissione Centrale di Beneficenza. La dichiarazione di decadenza o la sospensione dalla carica di Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 38 - Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 39 - Proroga degli organi

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 26, comma 3.

Articolo 39-bis – Mandati esercitabili

1. Il divieto di non più di due mandati consecutivi si applica indipendentemente dall'organo interessato.
2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore a due anni o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Articolo 39-ter – Compensi

1. I compensi per i componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente della Fondazione, e del Collegio Sindacale sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO III - BILANCI E CONTROLLI

Articolo 40 – Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione predispone la proposta di documento di programmazione annuale, che deve essere approvata dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre e trasmessa all'Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.
3. Il documento di programmazione annuale comprende il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

investimenti assicurando il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con lo sviluppo del territorio e fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente, in cui viene data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività, e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla società di revisione.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della società di revisione, alla Commissione Centrale di Beneficenza.
6. Nella relazione sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
7. La Commissione Centrale di Beneficenza approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di vigilanza.

Articolo 41 - Società di revisione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza affida la revisione legale dei conti della Fondazione ad una società iscritta al registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.
2. L'incarico dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di due volte. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.
3. L'incarico può essere revocato dalla Commissione Centrale di Beneficenza quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l'attività di revisione contabile continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
4. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l'Autorità di vigilanza dell'avvenuto incarico e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.
5. La società di revisione verifica:
 - a. nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b. che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

6. All'attività della Società di revisione si applicano, in quanto compatibili con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e con il presente Statuto, le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2010, n. 39.

Articolo 42 - Relazione annuale sull'attività della Fondazione

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, la Commissione Centrale di Beneficenza approva e rende pubblica una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.
2. Alla relazione sono allegati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché i documenti che compongono il bilancio consuntivo, secondo la vigente normativa.
3. Copia della relazione è tempestivamente inviata all'Autorità di vigilanza a cura del Presidente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Disposizioni transitorie

...¹¹

Articolo 45-quater – Applicazione delle modifiche all'articolo 11, commi 2, 3, 5, 7 e 8, e all'articolo 24

1. Le disposizioni di modifica dell'articolo 11, commi 2, 3, lettere b) e d), e 8, connesse alla istituzione della Città Metropolitana di Milano, si applicano alle nomine di Commissari comunque effettuate successivamente alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Autorità di vigilanza.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di Commissari nominati in base alle disposizioni dell'articolo 11, comma 3, lettere b) e d), e comma 8, anche antecedentemente alla loro modifica, si procede alla sostituzione solo ove sia necessario al fine di ripristinare il numero di Commissari previsto dalle disposizioni di modifica. I Commissari nominati ai sensi delle precedenti lettere b) e d) dell'articolo 11, comma 3, sono sostituiti a norma di quanto disposto dalla nuova lettera d).
3. Le disposizioni dell'articolo 11, commi 3, lettere a-bis), a-ter), a-quater) e a-quinquies), nonché le disposizioni di modifica dell'articolo 11, commi 3, lettera e), 5 e 7, e dell'articolo 24 si applicano a partire dal primo integrale rinnovo della Commissione Centrale di Beneficenza successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Autorità di vigilanza.
4. L'ordine di presentazione delle terne di candidati previste alle lettere a-bis), a-ter), a-quater) e a-quinquies) dell'articolo 11, comma 3, è stabilito, in sede di avvio delle

¹¹ Gli articoli 43, 44, 45, 45-bis e 45-ter sono stati soppressi con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

Statuto

procedure per il primo integrale rinnovo della Commissione Centrale di Beneficenza, mediante estrazione della prima delle Province avente diritto.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di modifica di cui ai commi precedenti non determina in ogni caso la decadenza dei Commissari e dei Consiglieri di amministrazione nominati in applicazione delle disposizioni modificate.

Articolo 45–quinquies – Applicazione di alcune modifiche

1. Le disposizioni di modifica degli articoli 13, comma 1, 14, comma 3, lettere e), f) e g), 24, commi 2 e 5, 29, comma 6, e 31, comma 3, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo della Commissione Centrale di Beneficenza successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Autorità di vigilanza.
2. Il Segretario Generale in carica al momento dell'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche degli articoli 10, 36 e conseguenti assume l'ufficio di Direttore Generale, fermi restando il rapporto contrattuale tra il medesimo e la Fondazione e la durata dell'incarico in atto.

...¹²

Capo II - Disposizioni finali

Articolo 47 - Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Il presente Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Piemonte.

¹² L'articolo 46 è stato soppresso con deliberazione della Commissione Centrale di Beneficenza del 15 dicembre 2015, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 18 marzo 2016.